



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 20/05/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 19/04/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 04/06/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso integrale delle commissioni di intermediazione, pari ad € 1.036,80, per nullità della relativa clausola contrattuale (come meglio precisato in sede di reclamo, tale nullità deriverebbe dalla violazione dell'art. 125 novies TUB);
- nell'ipotesi in cui il Collegio non accolga tale richiesta il rimborso, per la quota parte non maturata, delle stesse commissioni di intermediazione, delle commissioni di attivazione e delle spese di istruttoria, tutte calcolate sulla base del criterio pro rata temporis, per gli importi rispettivamente pari ad € 622,08, € 193,54 ed € 210,00;
- gli interessi legali dall'estinzione al soddisfo;
- il rimborso delle quote insolute, pari ad € 129,39.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi up front e recurring, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento", sancendo in



realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente recurring;

- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- in ordine alla richiesta di ripetizione integrale delle commissioni di intermediazione, che il cliente ha regolarmente conferito ad un intermediario finanziario "l'incarico di assistenza e consulenza per l'ottenimento del finanziamento in oggetto" (allega conferimento di incarico); in subordine, la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e anche delle commissioni di attivazione secondo il criterio pro rata temporis, trattandosi di costi up front e quindi ristorabili con il diverso criterio di calcolo proporzionale agli interessi (cita, al riguardo, tre decisioni del Collegio di Napoli);
- nell'ipotesi in cui il Collegio non intenda seguire tale orientamento, la non rimborsabilità delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del contratto (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico); parimenti, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio pro rata temporis;
- la natura up front delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- il legittimo addebito, in sede di conteggio estintivo, della quota insoluta relativa alla mensilità di giugno 2016 e la mancata allegazione delle buste paga da parte del ricorrente.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

## DIRITTO

Il Collegio si riporta al proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.

Nel merito, rilievo preliminare assume la questione relativa alla violazione dell'art. 125 novies TUB, da cui l'odierno ricorrente fa discendere la richiesta di rimborso integrale delle



commissioni di intermediazione; tale questione è stata analiticamente affrontata dal Collegio di Coordinamento (cfr. Collegio di Coord. decisioni nn. 9584/17 e 9585/17) che ha precisato come il disposto di cui al comma 2 del succitato articolo trovi applicazione solo in caso di effettiva richiesta al consumatore di un compenso da versare direttamente all'intermediario del credito e come, ancora, tale ultima ipotesi possa ricorrere nel caso del mediatore creditizio e in quello degli altri soggetti annoverabili fra gli intermediari del credito, mentre non anche nel caso di agente in attività finanziaria.

Nella documentazione contrattuale in atti risulta indicato quale intermediario del credito un intermediario finanziario ex art. 106 TUB. Senonché, dalla documentazione in atti non sembra evincersi che il ricorrente abbia corrisposto la provvigione direttamente all'intermediario del credito; il succitato conferimento di incarico, tra l'altro, espressamente prevede che "le provvigioni dovute (...) saranno trattenute direttamente dal finanziatore concedente il finanziamento al momento della sua erogazione".

Venendo alle richieste restitutorie scaturenti dalla anticipata estinzione del finanziamento, il Collegio ravvisa la natura up front di spese di istruttoria, commissioni di attivazione e costi di intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Con riferimento alla richiesta di rimborso della somma di € 129,39 a titolo di quota conteggiata come insoluta nel conteggio estintivo si rileva che, come eccepito dall'intermediario, non è in atti documentazione attestante l'avvenuta corresponsione di tale rateo da parte dell'ente pensionistico.

Ritiene pertanto il Collegio che, stanti i rimborsi già effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento nei termini riassunti dal prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	8,60%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	40,08%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 210,00	€ 140,27	<input type="radio"/>		€ 140,27
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 322,56	€ 193,54	€ 129,27	<input type="radio"/>		€ 129,27
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 1.036,80	€ 622,08	€ 415,51	<input type="radio"/>		€ 415,51
<input type="radio"/>	...		€ 0,00		<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 685
interessi legali	si

### PQM

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 685,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS